



COMUNE DI SOVERZENE

Provincia di Belluno

Via Val Gallina, 5 - 32010 Soverzene

☎ 0437/998118 - 📠 0437/998942

C.F. 00206600256

e-mail: soverzene@clz.bl.it - PEC: comune.soverzene.bl@pecveneto.it

Ordinanza n. 1

Soverzene, lì 13 aprile 2023

ORDINANZA ORDINARIA IN MATERIA DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE COMUNALI

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CONSIDERATI gli eventi meteorologici maggiormente critici e violenti, caratterizzati anche da forti venti, che con una certa frequenza interessano il territorio comunale oramai durante tutto l'anno solare;

CONSIDERATI altresì i gravi danni provocati di riflesso da detti fenomeni alla circolazione stradale, a causa della caduta sulla sede stradale di alberi e/o di rami provenienti da alberature ubicate a lato della strada ed a causa del restringimento o dell'ostruzione della carreggiata provocati dalla presenza di arbusti piegati verso la sede stradale dal vento o dal peso della neve in inverno;

VALUTATA la pericolosità di tali situazioni per l'incolumità pubblica e i disagi provocati agli utenti a seguito della temporanea chiusura e/o restringimento di alcune strade comunali;

CONSIDERATA inoltre la funzione di "tagliafuoco" di alcune strade comunali, in particolare quella che conduce alla diga della Val Gallina e quella denominata "Col del Pin", per cui è necessario che la vegetazione presente sui due lati della carreggiata sia opportunamente distanziata per permettere effettivamente di circoscrivere eventuali incendi boschivi ed evitarne la propagazione;

RILEVATA la necessità di attivare tutti gli accorgimenti necessari a prevenire il verificarsi delle situazioni sopra descritte;

TENUTO CONTO che qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale derivante dallo schianto di alberature sulla sede stradale o dalla presenza di vegetazione invadente la stessa è imputabile ai proprietari dei terreni dove dimoravano le alberature cadute;

VISTI gli art.892, 893 e 894 del Codice Civile;

VISTO il Regolamento della Regione del Veneto 2/2020 aggiornato con Regolamento n. 2 del 15 marzo 2022 – Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale del Veneto ed in particolare l'art.11, comma 2, che recita "Nei cedui i tagli devono essere eseguiti: a) dal 1 ottobre al 15 aprile fino alla quota di 1.000 metri; b) dal 15 settembre al 30 aprile sopra la quota dei 1.000 metri";

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Rurale ed in particolare l'art.11, comma 3, che recita "*I proprietari delle superfici boscate debbono effettuare le ordinarie manutenzioni ai boschi e, in particolare, a rinettare dalla vegetazione arborea e arbustiva morta, secca e deperiente le fasce boscate limitrofe al reticolo dell'accessibilità di uso pubblico ad una distanza minima di 3 m.: strade aperte al traffico ordinario; strade agro-silvo-pastorali; percorsi pedonali di diverso tipo (per esempio: sentiero delle caore, percorso vita e pista da running, ecc.) e al reticolo idrico superficiale, rimuovendo tutto il materiale che può impedire o disturbare la fruizione dei percorsi, costituire un facile innesco per gli incendi boschivi e inibire o ridurre il regolare sgrondo e deflusso delle acque*";

VISTO ancora il suddetto art.11 nella parte in cui recita "*Il mancato rispetto di tali obblighi verrà perseguito applicando le sanzioni previste dal vigente Regolamento e dalle disposizioni normative in materia forestale, di igiene pubblica ambientale, di tutela paesaggistica e quant'altro applicabile nelle diverse fattispecie*";

RITENUTO quindi necessario eliminare i potenziali pericoli per la circolazione stradale sui tratti urbani ed extraurbani delle strade comunali, ivi comprese le strade vicinali e le strade silvo-pastorali;

VALUTATO il fatto che esistono tratti di strade comunali, in particolare per quel che riguarda le strade silvo-pastorali e le strade vicinali, privi di barriere di protezione (tipo "guard-rail") e che in questi casi è opportuno mantenere, ai fini della sicurezza, le alberature dimoranti a lato della sede stradale;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. n.267/2000,

ORDINA

a tutti i proprietari/comproprietari/usufruttuari/detentori a qualsiasi titolo di terreni tenuti a bosco confinanti con le strade comunali urbane e extraurbane, comprese le strade vicinali e le strade silvopastorali, di eseguire:

- 1. il taglio a raso della vegetazione arborea e arbustiva dimorante entro una distanza di 3 metri lineari dal confine stradale sui terreni:**
 - **situati a monte della sede stradale;**
 - **situati a valle della sede stradale nei tratti in cui sono installate le barriere protettive stradali;**
- 2. lungo il tracciato della strada tagliafuoco denominata "Col del Pin", il taglio a raso della vegetazione arborea e arbustiva dimorante entro una distanza di 5 metri lineari dal confine stradale sui terreni:**
 - **situati a monte della sede stradale;**
 - **situati a valle della sede stradale nei tratti in cui sono installate le barriere protettive stradali;**
- 3. il taglio della vegetazione arborea e arbustiva per la parte che si protende oltre il confine stradale, fino all'altezza di mt. 4,5 dal piano stradale, sui terreni situati a valle della sede stradale, nei tratti privi di barriere protettive stradali; per quel che riguarda il lato a monte della strada rimane invece invariato l'obbligo di cui al punto 1 (quindi anche in assenza di barriere);**

DISPONE

che i proprietari/comproprietari/usufruttuari/detentori a qualsiasi titolo di terreni tenuti a bosco confinanti con le strade comunali urbane e extraurbane, comprese le strade vicinali e le strade silvopastorali, eseguano le operazioni di adeguamento dei rispettivi terreni alle norme contenute nel presente provvedimento nel più breve tempo possibile nel periodo dal 1 ottobre al 15 aprile di ciascun anno fino alla quota di 1.000 metri e nel periodo dal 15 settembre al 30 aprile di ciascun anno sopra la quota dei 1.000 metri". Successivamente a tale data le situazioni irregolari verranno sanzionate.

AVVERTE

che, ai sensi del Capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le contravvenzioni alle norme di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 pari al doppio della sanzione minima edittale (sanzione compresa tra un minimo edittale di 25 euro e ed un massimo edittale di 500 euro), alla quale soggiace ciascun comproprietario, usufruttuario, detentore a qualsiasi titolo del terreno presso il quale non è stato eseguito il taglio previsto;

che, in caso di inottemperanza nei confronti dell'eventuale ordinanza ingiunzione di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire il taglio coattivo, addebitando le spese relative a carico dei proprietari/comproprietari;

che le operazioni di taglio eseguite nel rispetto del presente provvedimento non soggiacciono alle norme previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione del Veneto.

RAMMENTA ALTRESI'

il generale principio di responsabilità sia penale che civile del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, conduttore, etc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art.2051 del Codice Civile nel caso di danno a terzi derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza.

Pertanto tutti i proprietari/comproprietari/usufruttuari/detentori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con le strade comunali locali urbane e extraurbane, comprese le strade vicinali e le strade silvopastorali, sono tenuti a valutare anche l'eventuale taglio delle alberature che, date le loro dimensioni, possano, in caso di caduta, invadere la sede stradale.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune di Soverzene.

INFORMA

che la presente ordinanza entra in vigore a far data dal giorno di pubblicazione della stessa sull'albo pretorio on line del Comune di Soverzene e che ha validità per tutti gli anni successivi, senza necessità di emanare ulteriori successivi atti, e fino alla pubblicazione di un eventuale provvedimento espresso di revoca;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione dell'atto stesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg., decorrenti sempre dalla data di pubblicazione dell'atto di cui trattasi.

Il responsabile del procedimento è il dott. Livio De Bettio – e-mail: soverzene@clz.bl.it

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Livio De Bettio
(documento firmato digitalmente)